

Modifiche al regime dei minimi: il nuovo regime perde i pezzi

La manovra d'estate 2011 ha profondamente modificato, a decorrere dal 2012, il regime fiscale dei contribuenti minimi. In linea generale si stima che:

- solo il 4% degli attuali soggetti minimi potrà fruire del nuovo assai favorevole regime (imposta sostitutiva pari al 5% in luogo della attuale 20%)
- il restante 96% degli attuali soggetti minimi è destinato col tempo ad uscire dal regime con conseguente perdita dei benefici.

Con riferimento all'anno 2011 in corso non vi è alcuna modifica al regime.

Il nuovo regime (cd. dei superminimi) è applicabile dal 2012, solo:

- per coloro i quali sono entrati nel regime dei minimi dopo il 31/12/2007 e che, dunque, alla data del 01/01/2012 posseggono già una partita IVA e sono nel 2011 nello storico regime dei minimi. In questo caso il regime dura cinque anni dall'ingresso (o anche più ma non oltre i 35 anni di età). Per anno di "ingresso" si considera quello originario in cui il soggetto ha optato per il regime dei minimi;
- per coloro i quali apriranno in futuro una partita Iva individuale se posseggono i requisiti. Anche in questo caso il regime durerà cinque anni (o anche più ma non oltre i 35 anni di età).

Esempio n. 1:

- Tizio di anni 41 ha aperto la P. IVA nel 2008 optando per il regime dei minimi
- Per il 2011 resta minimo ordinario
- Per il 2012 sarà superminimo
- Esce dal regime a decorrere dal 1/1/2013

Esempio n. 2:

- Caia di anni 20 ha aperto la P. IVA nel 2008 optando per il regime dei minimi
- Per il 2011 resta minimo ordinario
- Per il 2012 sarà superminimo
- Esce dal regime al compimento dei 35 anni di età

Cause che inibiscono l'accesso al regime dei superminimi:

- tutte le cause che già oggi inibiscono l'accesso al regime dei minimi o che ne comportano l'uscita (ricavi superiori a € 30.000, beni strumentali nel triennio superiori a € 15.000, personale dipendente o collaboratori o associati in partecipazione, possesso di partecipazioni in società di persone o associazioni professionali o artistiche, vendite verso l'estero, particolari attività: tabacchi, editoria, agricoltura, vendite di autovetture, terreni e fabbricati, etc.);
- la circostanza che il soggetto abbia esercitato nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso tirocinio obbligatorio). Sul punto sono attesi chiarimenti interpretativi;
- se il soggetto ha acquisito un'attività da un altro soggetto (es. acquisto d'azienda) ove il volume di ricavi del soggetto cedente nell'anno precedente sia stato superiore a € 30.000.

Il soggetto superminimo (ancorchè improbabile) può optare per la tassazione ordinaria, nel qual caso questa resta obbligatoria per un triennio.